

Decreto legislativo concernente il differimento del termine delle prossime elezioni degli organi comunali nei comprensori di Comuni in cui è in corso una procedura di aggregazione

(del 3 novembre 2003)

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto il messaggio 16 settembre 2003 n. 5424 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 1° ottobre 2003 n. 5424 R della Commissione della legislazione,

decreta:

Art. 1 ¹In deroga all'art. 10 cpv. 1 Legge organica comunale, il Consiglio di Stato può differire al massimo di un anno le elezioni degli organi comunali previste per il 4 aprile 2004 nei Comuni facenti parte di un comprensorio di aggregazione, in cui si è già svolta la votazione consultiva.

²Nel frattempo rimangono in carica gli organi attuali.

Art. 2 Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo è pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

Bellinzona, 3 novembre 2003

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **M. Fiori**

Il Segretario: **R. Schnyder**

LA SEGRETERIA DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordina la pubblicazione del presente decreto nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi (ris. 23 dicembre 2003 n. 271)

Per la Segreteria del Gran Consiglio
Il Segretario: Rodolfo Schnyder

Decreto legislativo concernente l'aggregazione dei Comuni di Bioggio, Bosco Luganese e Cimo

(del 3 novembre 2003)

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 26 agosto 2003 n. 5414 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1 È decretata l'aggregazione dei Comuni di Bioggio, Bosco Luganese e Cimo in un nuovo unico Comune denominato Comune di Bioggio, a far tempo dalla costituzione del Municipio in occasione delle elezioni comunali previste per il quadriennio amministrativo 2004-2008.

La sede amministrativa è prevista a Bioggio.

Art. 2 Il nuovo Comune di Bioggio farà parte del Distretto di Lugano e del Circolo di Agno. Il Consiglio di Stato provvederà alle conseguenti modifiche del Decreto esecutivo del 25 giugno 1803 concernente le Circostrizioni dei Comuni, Circoli e Distretti.

Art. 3 Il nuovo Comune subentra nei diritti e negli obblighi dei preesistenti Comuni, compresi quelli patrimoniali.

Per la destinazione dei patrimoni che risultassero legati o donati per fine specifico fanno stato le norme del CCS.

La definizione dei rapporti patrimoniali in caso di contestazione è devoluta al Tribunale cantonale amministrativo, quale istanza unica.

Art. 4 Il nuovo Comune è amministrato da un Municipio composto da 7 membri, con possibilità di nomina di 3 supplenti, e da un Consiglio comunale composto da 30 membri.

Art. 5 Al nuovo Comune è data facoltà di mantenere per tutte le elezioni e votazioni i seggi elettorali presso le sedi degli attuali Comuni.

Art. 6 I rapporti di lavoro con i dipendenti degli ex-Comuni saranno automaticamente sciolti con la fine del terzo mese dopo l'entrata in carica del nuovo Municipio. Il termine è prorogabile dal Consiglio di Stato per giustificati motivi. Il Municipio prenderà nel frattempo le disposizioni transitorie necessarie.

Gli organi del nuovo Comune dovranno adottare con tempestività un Regolamento dei dipendenti conformemente alla nuova situazione di organico.

Art. 7 Il nuovo Comune subentra in tutti i vincoli consortili, ecc., e negli obblighi convenzionali attualmente in vigore per i Comuni di Bioggio, Bosco Luganese e Cimo.

Gli statuti dei Consorzi o degli Enti di cui i Comuni aggregati fanno parte devono essere adeguati entro un anno dall'entrata in funzione del nuovo Comune; il Consiglio di Stato per giustificati motivi può prorogare questo termine. Fino ad emanazione dei nuovi statuti è data facoltà al Consiglio di Stato di adottare le disposizioni transitorie eventualmente necessarie.

Art. 8 Entro sei mesi dall'entrata in funzione, il nuovo Comune provvederà ad emanare il Regolamento organico comunale. Il termine è prorogabile dal Consiglio di Stato per giustificati motivi. Il Municipio adotterà nel frattempo i necessari provvedimenti transitori.

I vigenti ulteriori Regolamenti rimarranno in vigore nelle rispettive parti di territorio, fino ad emanazione di nuove norme o decisioni da parte del nuovo Legislativo comunale. È riservato quanto stabilito all'art. 6 del presente decreto.

Art. 9 Fino all'entrata in vigore del Piano Regolatore del nuovo Comune rimangono in vigore, per i singoli comprensori dei Comuni aggregati, i vigenti Piani Regolatori.

Art. 10 Quali misure cantonali di accompagnamento all'aggregazione dei Comuni di Bioggio, Bosco Luganese e Cimo, il Cantone formula queste garanzie e si impegna nei termini seguenti:

10.1 Concessione del mantenimento nel futuro della sottosedo della Scuola Elementare di Bosco Luganese, a condizione che il numero degli allievi giustifichi questa scelta, sia dal profilo pedagogico sia per quanto concerne il rispetto delle condizioni minime imposte dall'Autorità cantonale.

10.2 Garanzia che le opere previste dal Piano cantonale di approvvigionamento idrico aventi carattere sovracomunale, in particolare il previsto collegamento delle reti di Bioggio e Bosco Luganese, saranno considerate ai fini del sussidiamento cantonale in quanto indipendenti dal progetto d'aggregazione.

- 10.3 Garanzia che i collegamenti stradali fra Bioggio - Gaggio - Cimo e Bioggio - Bosco Luganese rimarranno cantonali indipendentemente dal progetto d'aggregazione. Eventuali discussioni in merito andranno promosse con il nuovo Comune ma, allo stato attuale, non se ne prevede l'avvio né a corto né a medio termine.
- 10.4 Impegno affinché, richiamati i messaggi governativi 4998 e 4998a relativi alla proposta di nuova Legge d'applicazione della Legge Federale sulla Protezione dell'ambiente e riservata la decisione del Parlamento su quest'ultima proposta normativa, venga favorita l'applicazione dei disposti dell'art. 14 let. f) atti a garantire al nuovo Comune di Bioggio i vantaggi derivanti dalla sua posizione di Comune sede di un impianto di smaltimento dei fanghi provenienti dal processo di depurazione delle acque.
- 10.5 Impegno a concedere, visto l'esubero di posti pubblici protetti nel nuovo Comune, in considerazione dell'estensione del territorio e date le normative federali in materia, che nella valutazione della concessione delle esenzioni alla costruzione dei rifugi privati in caso di nuove edificazioni nel comprensorio che si estende sugli attuali territori di Bioggio e Bosco Luganese, non venga considerato il fattore distanza dal rifugio pubblico disponibile (San Maurizio). Da questa deroga è escluso il territorio dell'attuale Comune di Cimo.

Art. 11 Il Consiglio di Stato prenderà tutti i provvedimenti che si rendessero ulteriormente necessari per perfezionare la procedura di aggregazione dei Comuni di Bioggio, Bosco Luganese e Cimo.

Art. 12 Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

Bellinzona, 3 novembre 2003

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **M. Fiori**

Il Segretario: **R. Schnyder**

LA SEGRETERIA DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordina la pubblicazione del presente decreto nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi (ris. 23 dicembre 2003 n. 272)

Per la Segreteria del Gran Consiglio
Il Segretario: Rodolfo Schnyder

Decreto legislativo concernente l'aggregazione dei Comuni di Agra, Gentilino e Montagnola

(del 3 novembre 2003)

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 26 agosto 2003 n. 5415 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1 È decretata l'aggregazione dei Comuni di Agra, Gentilino e Montagnola in un nuovo unico Comune denominato Comune di Collina d'Oro, a far tempo dalla costituzione del Municipio in occasione delle elezioni comunali previste per il quadriennio amministrativo 2004-2008.